

Statuto dell'Associazione

Thalassemici Cosenza - ODV

Art. 1 Denominazione e sede

1. E' costituita in Cosenza l'Organizzazione di Volontariato denominata “**ASSOCIAZIONE THALASSEMICI COSENZA - ODV**”, siglabile A.T.C. - ODV” senza fini di lucro, con sede in Cosenza nel rispetto del codice civile e del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017)
2. Il trasferimento della sede all'interno del comune di COSENZA non costituisce modifica statutaria ma la comunicazione agli enti di riferimento ed è deliberato dal Consiglio Direttivo nei modi previsti dal presente Statuto.
3. La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Art. 2 Scopi e finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro, ma persegue finalità civiche di solidarietà e utilità sociale rivolta alla PREVENZIONE, all' ASSISTENZA MORALE E MATERIALE dei soggetti Microcitemici, garantendo la FRUIZIONE di tutte le previdenze previste dalle diverse Autorità dello Stato, in considerazione che la Talassemia è compresa tra le malattie rare ed invalidanti riconosciuti dalle leggi, decreti e regolamenti dello Stato. Nello specifico intende svolgere le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali spontanee e gratuite dei volontari associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

L'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore potrà svolgere attività secondarie e strumentali diverse da quelle di cui sopra tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite (art. 17 CTS), impiegate nelle attività di interesse generale.

L'adesione all'Associazione è libera, il funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, le cariche sociali sono elettive ed è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività di interesse generale si propone di raggiungere i seguenti scopi:

- a) La realizzazione di un'assistenza globale al talassemico anche attraverso la realizzazione di servizi di aiuto nell'effettuazione di una corretta terapia ,così come nel garantire un supporto omni-comprendivo atto alla risoluzione dei problemi d'inserimento del talassemico nella vita scolastica e nella vita sociale, assistendolo con consulenze ed interventi in ogni campo (previdenza e assistenza, scuola, attività fisiche,attività culturali,tempo libero, ecc.) difendendo gli interessi dei soggetti affetti da talassemia ; a tal scopo l'Associazione s'impegna a realizzare ogni iniziativa idonea a garantire i diritti dei singoli così come quelli della collettività, collaborando, a tal fine, con le autorità competenti coinvolte;
- b) Sollecitare ed ottenere dalle Autorità preposte (Stato, Regione, A.O., ecc...) una corretta assistenza globale GRATUITA per i soggetti malati, studiando la creazione di nuovi ed innovativi servizi specializzati;
- c) Promuovere e contribuire, a tutti i livelli e nei limiti possibili dell'Associazione, alla lotta per la PREVENZIONE delle MICROCITEMIE e nelle possibilità dell'Associazione, alle campagne propagandistiche volte a sensibilizzare la Pubblica Opinione sui problemi connessi alla Talassemia, soprattutto della “Donazione Sanguine” in generale, incentivando e mantenendo con le Associazioni volontarie donatori, rapporti di umana solidarietà e reciproca collaborazione;
- d) Promuovere e fornire ausilio alla ricerca scientifica, per lo studio, la prevenzione e la cura delle MICROCITEMIE, favorendo attività di ricerca, promuovendo seminari e congressi con specialisti del settore, prevedendo la possibilità sovvenzioni, premi e borse di studio nei limiti possibili dell'Associazione;
- e) Promuovere e creare collegamenti con Associazioni similari operanti nella regione e non, al fine utile di scambio d'informazioni, esperienze, sia per il coordinamento di lotte comuni, sia per l'appoggio a rivendicazioni di settore;
- f) Instaurare e mantenere rapporti con le Autorità Sanitarie Regionali e Centrali per la soluzione di questioni legislative, amministrative ed organizzative collegate alle esigenze dei Talassemici, rimuovendo ogni possibile ostacolo o pregiudizio;
- g) L'Associazione si impegna a battersi, oltre che per il diritto al soddisfacimento dei bisogni fondamentali dei propri associati e per il diritto alla protezione della salute e della sicurezza, anche per il diritto alla tutela degli interessi economici, per il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti a cagione della loro patologia ovvero dei trattamenti terapeutici correlati, per il diritto ad essere informati, rappresentati ed ascoltati, in quanto loro diritti fondamentali.

A tali scopi l'Associazione potrà quindi fornire ogni idonea protezione ai soggetti affetti da talassemia ed ai loro aventi causa in ogni sede e con ogni tipo di istanza, anche amministrativa e giurisdizionale, a tutela degli interessi giuridici e patrimoniale degli stessi.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà porre in essere una serie di iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico

valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 3 Risorse economiche

1. L'associazione ha tra le risorse economiche, atte al proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, le seguenti risorse:

- a) contributi degli associati;
- b) contributi privati;
- c) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 4 Soci dell'associazione

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che ne condividano gli scopi. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 c. 1 del CTS. L'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, avverrà a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'organo amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

L'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di rigetto, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 dello statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi o a termine.

Il Comitato Direttivo ha l'incombenza dell'annotazione, dei nuovi aderenti, nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

Sono previste 4 categorie di soci:

- **ordinari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)

- **volontari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito e sono coperti da assicurazione così come previsto dall'art. 18 del CTS)
- **sostenitori** (erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
- **benemeriti** (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale;
- c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- d) per mancato rispetto ai doveri stabiliti dallo statuto
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statuari;

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo. Nel caso di dimissioni, l'esclusione sarà deliberata dopo attenta valutazione da parte del Comitato Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica nelle stesse modalità previste dall'art. 4 dello statuto sociale.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso. Il Consiglio direttivo entro 60 giorni si riunisce per l'accoglimento della domanda e ne comunica sempre entro 60 giorni la decisione presa dall'organo competente tramite email.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 6 Doveri e diritti degli associati

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto.

Art. 7 Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;

- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Ai soci in carica, ai sensi dell'art. 34 comma 2, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8 L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre ha i seguenti compiti così come previsto dall'art. 25 CTS:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato. Tali modifiche devono essere deliberate con la presenza di almeno i tre quarti degli associati .

5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi anche in forma telematica almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato Direttivo.

6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentanti.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottato con la presenza ed il

8) I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Art. 9 Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a Cinque e non superiore a quindici nominati dall'Assemblea dei soci.

I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica TRE anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.

2. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero mandato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Comitato.

Al Comitato Direttivo spetta:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- c. redigere i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nominare e revocare dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- g. determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

5. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza da un sostituto da intravedersi tra i membri del Comitato stesso.

6. Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza fisica (e non per delega) della maggioranza assoluta dei suoi membri (50% + 1) ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità, è determinante il voto del Presidente.

7. Ogni membro può rappresentare per delega non più di un componente

8. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Comitato Direttivo.

3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo ed in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

4. Il Presidente può essere revocato dallo stesso Consiglio Direttivo, sempre a maggioranza di voti. Contestualmente il consiglio convocherà l'Assemblea straordinaria al fine di ratificare a maggioranza la delibera di rimozione del Presidente.

Art. 11 Gratuità delle cariche associative

1. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui all'art 34 c. 2 del CTS.

Art. 12 Incompatibilità con la carica di componente del Consiglio Direttivo

1. Al fine di garantire l'indipendenza dell'Associazione, la carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con qualsivoglia carica politica, sia essa all'interno di un partito politico o presso gli enti locali (comuni, province e regioni), statali della Repubblica Italiana o Comunitari.

Art. 13 Libri sociali obbligatori

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l'Associazione dovrà tenere:

a) il libro degli associati o aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri Sociali purché ne faccia motivata istanza. Le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 14 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 15 Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

